

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA LEGGE SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA APPROVATA DAL SENATO IL 23 GENNAIO 2024

RODOLFO VIALBA

In premessa è opportuno ricordare che questo Disegno di Legge sull'Autonomia Differenziata, così come quello sull'Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, essendo Disegni di Legge che modificano la Costituzione, la loro approvazione è sottoposta alle disposizioni dell'Art. 138 della Costituzione: doppia deliberazione in ciascuna Camera e la seconda dopo tre mesi dalla prima, approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e, se richiesto dal 20% dei membri di una Camera, oppure da 500.000 elettori o da 5 Consigli Regionali, si dà corso al referendum popolare.

La approvazione del Disegno di Legge dell'Autonomia differenziata, avvenuta in Senato il 23 gennaio scorso, è la prima delle quattro votazioni previste, ma si può ritenere che il centro destra, con i voti di cui dispone, approverà questa legge anche nei passaggi successivi.

Una prima considerazione politica e di metodo: la Costituzione è il Documento fondativo della Repubblica Italiana le cui disposizioni sono le regole condivise relative al funzionamento del sistema democratico parlamentare. Questa fondamentale peculiarità della Costituzione richiede che le modifiche delle sue disposizioni avvengano con il consenso più ampio possibile e non con il voto della sola maggioranza politica del momento, anche al fine di evitare il rischio che ad ogni cambio della maggioranza segua il cambio delle regole del gioco democratico.

Avviene invece che la maggioranza di centrodestra, in ragione di una sua particolare visione politica e ideologica, vuole cambiare le regole della Costituzione senza ricercare alcuna intesa con le altre forze politiche ma con i soli suoi voti.

Motivare, da parte del centrodestra, questo modo di procedere con il richiamo di quanto aveva fatto il centro sinistra nel 2000 con il Governo Amato, che aveva approvato la Legge di Modifica al Titolo V, Seconda Parte della Costituzione con la sua sola maggioranza parlamentare, modalità peraltro fortemente contestata dal centrodestra, non dimostra solo l'evidente contraddizione con le posizioni allora espresse, ma anche rivalersi delle forzature allora subite, il che è un comportamento infantile e immaturo delle forze politiche che stanno al Governo del Paese.

Tutto ciò premesso, condividendo tutte le osservazioni fatte da Savino sul merito del testo approvato dal Senato, compreso quella assolutamente derimente relativa alla

previsioni che la legge sull'Autonomia Differenziata entrerà in vigore solo dopo la definizione e approvazione del Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), corre l'obbligo di rilevare e precisare che i LEP abbracciano un arco di prestazioni, che dovranno essere garantite a tutti i cittadini italiani, di molto superiori ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti e approvati nel 2001 per l'area sociosanitaria, e ancora ben lontani dall'essere una realtà omogenea sul territorio nazionale.

Queste sono 23 le materie oggetto dell'Autonomia Differenziata che saranno trasferite alla competenza delle Regioni:

Costituzione, Art. 117 comma due, lett. l, n) e s)

1. Lett. l): limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace
2. Lett. n): norme generali sull'istruzione
3. Lett. s): tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Costituzione, Art. 117, comma tre

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

1. rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
2. commercio con l'estero;
3. tutela e sicurezza del lavoro;
4. istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
5. professioni;
6. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
7. tutela della salute;
8. alimentazione;
9. ordinamento sportivo;
10. protezione civile;
11. governo del territorio;
12. porti e aeroporti civili;
13. grandi reti di trasporto e di navigazione;
14. ordinamento della comunicazione;
15. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
16. previdenza complementare e integrativa;
17. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
18. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
19. casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

20.enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

A parte ogni altra considerazione relativa al come sarà assicurato l'indispensabile coordinamento e gestione unitaria a reti e servizi che insistono nella dimensione nazionale, la cui sottovalutazione potrà ampliare fino al punto di far esplodere la disgregazione già esistente tra le Regioni in materia sociosanitaria e tra le Regioni e lo Stato su temi di interesse nazionale (vedi Covid 19), mettendo di fatto in discussione le istituzioni dell'unità nazionale e l'insieme delle strutture e dei servizi che la costituiscono, nessuna valutazione credibile è stata finora fatta circa i costi che l'attuazione di questa legge comporta.

Non è infatti minimamente credibile la previsione contenuta nella legge approvata dal Senato che la sua attuazione avverrà senza costi aggiuntivi, il che potrebbe anche essere vero se avvenisse senza il collegamento con i LEP ma, in questo caso, sarebbe un'operazione fasulla. La definizione dei LEP e la loro attuazione comportano, secondo le valutazioni di alcuni economisti, un costo aggiuntivo di 100 miliardi che non possiamo permetterci.

La maggioranza di centrodestra esulta perché ha approvato, in prima lettura, questa legge, ma nel merito dei costi non dice nulla alimentando il dubbio che l'autonomia sia alla fine un modo per spaccare il paese.

Considerato che siamo all'inizio di un percorso di modifica della Costituzione avviato dalla maggioranza di centrodestra, sarebbe necessario valutare l'insieme delle proposte in discussione, compreso il Disegno di Legge sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché quale relazione esiste tra queste proposte e la Costituzione e come cambia il sistema democratico parlamentare in essa definito.

Infine, non dobbiamo dimenticare la necessità di riflettere se e come viene a modificarsi nei contenuti e nell'esigibilità dei diritti e doveri indicati nella Prima Parte della Costituzione, Art. 1 – 54.